



## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

*Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A – schema 3 - del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (di seguito il “Regolamento Emittenti”), trasmessa alla Consob in data 22 marzo 2013 e messa a disposizione del pubblico, in data 28 marzo 2013, presso la sede sociale di Datalogic S.p.A., sul sito internet [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del medesimo Regolamento Emittenti.*

\*\*\*

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 23 aprile 2013, in prima convocazione, e per il giorno 24 aprile 2013, in seconda convocazione, per deliberare in sede straordinaria, tra l’altro, in merito alle seguenti proposte di modifica allo statuto sociale (di seguito lo “Statuto Sociale”) di Datalogic S.p.A. (di seguito la “Società”), ai sensi dell’articolo 2365 del Codice Civile:

### *1. Proposta di modifica dell'art. 15 del vigente Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.*

La proposta di modifica dello Statuto Sociale di cui al punto *sub 1*, tiene conto delle disposizioni di cui all’articolo 2386, primo comma, del Codice Civile, in materia di sostituzione degli amministratori nel corso dell’esercizio (c.d. *cooptazione*), nonché delle disposizioni di cui all’articolo 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come successivamente integrato e modificato (di seguito il “TUF”), in materia di elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione.

La suindicata proposta di modifica viene di seguito analiticamente motivata.

\*\*\*

### **I. Proposta di modifica dell'art. 15 del vigente Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito il “Consiglio”) Vi ricorda che, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto Sociale attualmente vigente “*se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori*

*nominati dall'assemblea e fermo restando in ogni caso il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, D.Lgs. 58/1998, si provvede secondo quanto appresso indicato: i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano ai sensi dell'art. 2386 del codice civile i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; ovvero ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, l'assemblea sarà tenuta nella prima seduta utile (a) a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, oppure (b) a ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, purché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; (...)".*

Il Consiglio Vi sottolinea, in particolare, come l'attuale formulazione dell'articolo 15 dello Statuto Sociale precluda, di fatto, il ricorso all'istituto della c.d. *cooptazione*, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile<sup>1</sup>, nell'eventualità in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori (purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea) e non residuino candidati (non eletti in precedenza) dalla medesima lista cui appartengono gli amministratori cessati.

Pertanto, il Consiglio Vi invita a deliberare in merito alla proposta di modifica dell'articolo 15 dello Statuto Sociale prevedendo l'introduzione di una previsione che consenta (nell'eventualità in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea) l'applicazione dell'istituto della c.d. *cooptazione*, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, anche qualora non residuino candidati (non eletti in precedenza) dalla medesima lista cui appartengono gli amministratori cessati.

La motivazione sottesa a tale proposta, risiede nell'esigenza della Società di poter reagire in maniera efficiente, tempestiva ed elastica (per il tramite di un procedimento deliberativo maggiormente semplificato e flessibile), alla circostanza eventuale in cui, nel

---

1 Il quale consente agli amministratori rimasti in carica, purché espressione della maggioranza degli eletti dall'assemblea, di sostituire (e quindi "*cooptare*") quelli venuti a mancare nel corso dell'esercizio, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Tale sostituzione avviene in via provvisoria, dato che gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Fra le cause di cessazione degli amministratori non è compreso il compimento del periodo per il quale l'amministratore è stato nominato (caso per il quale opera invece la c.d. *prorogatio* di cui all'articolo 2485, secondo comma, del Codice Civile, e per il quale spetta all'assemblea ricostituire il Consiglio). Tra le ipotesi di cessazione alle quali l'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile, si riferisce rientrano invece la morte, la rinuncia, la revoca e la decadenza, considerate non fisiologiche rispetto al mandato conferito agli amministratori.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più amministratori, garantendo, di conseguenza, la completa funzionalità dell'organo amministrativo.

**II. Razionalizzazione terminologica del testo dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.**

Infine, il Consiglio Vi informa della necessità di razionalizzare il tenore letterale dell'articolo 5 dello Statuto Sociale prevedendo l'eliminazione dei riferimenti ivi contenuti relativi all'attribuzione, da parte dell'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2011, al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di un anno dalla data della delibera, della facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila/00), mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati e/o possibili partner industriali della Società, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile. Tale attribuzione, infatti, non risulta più efficace essendo decorso il termine di “*un anno dalla data della delibera*” del 28 aprile 2011 e non essendo stata rinnovata.

**III. Diritto di recesso ex articolo 2437 del Codice Civile.**

Il Consiglio precisa che le modifiche allo Statuto Sociale sopra proposte ed illustrate non faranno sorgere in alcun modo il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile per i soci (*rectius* i soggetti ai quali spetta il diritto di voto) che non avranno concorso alla deliberazione riguardanti tali modifiche.

\*\*\*

L'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto Sociale di cui viene proposta la modifica nel testo vigente e in quello proposto, viene riportata nel testo della proposta deliberativa di seguito trascritta.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con le proposte del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere le seguenti delibere:

“*L'Assemblea Straordinaria di Datalogic S.p.A.:*

*(i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

***DELIBERA***

*1. di modificare il testo dell'art. 5 del vigente Statuto Sociale come segue*

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<p style="text-align: center;"><b>Titolo II</b> <i>Capitale Sociale – Azioni - Obbligazioni</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 30.392.175,32 (trentamiloni trecentonovantaduemila centosettantacinque virgola trentadue) diviso in n.ro 58.446.491 (cinquantotto milioni quattrocentoquarantaseimila quattrocentonovantuno) azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge ed anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste; l'Assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare – ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2443 del Codice Civile – il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, e quinto comma, del Codice Civile.</p> <p>L'Assemblea straordinaria in data 28 aprile 2011 ha deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di un anno dalla data di delibera, la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.600.000,00 (Euro duemilioni e centomila/00), mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati e/o possibili partner industriali della Società, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile;</li> <li>- di determinare che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, fermo restando che non potrà</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo II</b> <i>Capitale Sociale – Azioni - Obbligazioni</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 30.392.175,32 (trentamiloni trecentonovantaduemila centosettantacinque virgola trentadue) diviso in n.ro 58.446.491 (cinquantotto milioni quattrocentoquarantaseimila quattrocentonovantuno) azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge ed anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste; l'Assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare – ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2443 del Codice Civile – il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, e quinto comma, del Codice Civile.</p> <p><del>L'Assemblea straordinaria in data 28 aprile 2011 ha deliberato:</del></p> <p><del>di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di un anno dalla data di delibera, la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 2.600.000,00 (Euro duemilioni e centomila/00), mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati e/o possibili partner industriali della Società, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile e/o ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile;</del></p> <p><del>di determinare che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, fermo restando che non potrà</del></p>

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

comunque comportare l'emissione – con esclusione del diritto di opzione ai sensi del predetto articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile – di un numero complessivo di azioni superiore a 5.000.000 (cinquemilioni) o comunque superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge.

~~comunque comportare l'emissione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del predetto articolo 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile di un numero complessivo di azioni superiore a 5.000.000 (cinquemilioni) o comunque superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge.~~

2. *di modificare il testo dell'art. 15 del vigente Statuto Sociale come segue*

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<p style="text-align: center;"><b><i>Titolo IV</i></b> <b><i>Organi Amministrativi e di Controllo</i></b> <b>Art. 15</b> <b>Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998. Ciascun socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici). Le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la</p>	<p style="text-align: center;"><b><i>Titolo IV</i></b> <b><i>Organi Amministrativi e di Controllo</i></b> <b>Art. 15</b> <b>Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998. Ciascun socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici). Le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la</p>

<p>sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa , riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati saranno indicati in numero pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente ovvero di (almeno) due candidati indipendenti nel caso in cui l'assemblea determini un numero di consiglieri superiore a sette. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>b) il restante amministratore è individuato nel candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro ai quali spetta il diritto di voto che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.</p> <p>Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto</p>	<p>sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa , riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati saranno indicati in numero pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente ovvero di (almeno) due candidati indipendenti nel caso in cui l'assemblea determini un numero di consiglieri superiore a sette. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>b) il restante amministratore è individuato nel candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro ai quali spetta il diritto di voto che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.</p> <p>Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto</p>
---	---

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadrà immediatamente dalla carica. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alle elezioni degli amministratori, si fa riferimento all'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998.

Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due) consiglieri rivestano i requisiti di indipendenza, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari od inferiore a 7 (sette) membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede secondo quanto appresso indicato:

i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano ai sensi dell'art. 2386 del codice civile i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri

delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadrà immediatamente dalla carica. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alle elezioni degli amministratori, si fa riferimento all'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998.

Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due) consiglieri rivestano i requisiti di indipendenza, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari od inferiore a 7 (sette) membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede secondo quanto appresso indicato:

i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano ai sensi dell'art. 2386 del codice civile i sostituti scegliendoli per cooptazione progressivamente tra i primi nell'ambito dei candidati non eletti (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto

indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; ovvero

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, l'assemblea sarà tenuta nella prima seduta utile (a) a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze, oppure (b) a ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero  
iii) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, rimettono all'assemblea degli azionisti nella prima seduta utile la decisione circa (a) la sostituzione degli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi, oppure (b) la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero  
iv) qualora le modalità di sostituzione indicate ai punti i), ii) e iii) non consentano il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, l'assemblea sarà tenuta a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più precisamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A.. E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la

conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; ovvero

ii) qualora la modalità di sostituzione indicata al punto i) non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, gli amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione senza vincoli di lista, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi  
~~qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, l'assemblea sarà tenuta nella prima seduta utile (a) a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze, oppure (b) a ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni;~~ ovvero

iii) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, rimettono all'assemblea degli azionisti nella prima seduta utile la decisione circa (a) la sostituzione degli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi, oppure (b) la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero

iv) qualora le modalità di sostituzione indicate ai punti i), ii) e iii) non consentano il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, l'assemblea sarà tenuta a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più precisamente, ha

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

<p>competenza di istituire e sopprimere sedi secondarie, di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.</p> <p>Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato, possono prevedere che, in caso di urgenza, le operazioni che non siano di competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, anche compiute per il tramite di società controllate, siano concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8, nonché dall'Allegato 2, del predetto Regolamento Consob, nei termini ed alle condizioni previste nell'art. 13, sesto comma, del medesimo Regolamento Consob.</p>	<p>la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea. In particolare, al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A.. E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza di istituire e sopprimere sedi secondarie, di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.</p> <p>Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato, possono prevedere che, in caso di urgenza, le operazioni che non siano di competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, anche compiute per il tramite di società controllate, siano concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8, nonché dall'Allegato 2, del predetto Regolamento Consob, nei termini ed alle condizioni previste nell'art. 13, sesto comma, del medesimo Regolamento Consob.</p>
---	---

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e Amministratore Delegato, ogni potere occorrente affinché provveda a rendere esecutive le delibere che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o dal Registro delle imprese competente per l'iscrizione, nonché provveda ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità.”*

\*\*\*

Calderara di Reno (Bo), 21 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Romano Volta